



4. ART. 12 CRC (II COMMA): L'ASCOLTO DEL MINORENNE IN AMBITO GIUDIZIARIO



In ambito giudiziario “ascoltare” una persona minore di età significa prestarle attenzione in un contesto adatto e comprendere che si può ascoltare anche il silenzio: ciò che il minore non dice a parole, ma trasmette con il linguaggio del corpo, è fondamentale per la valutazione e l’orientamento del giudice. Un ascolto inadeguato rischia di essere superfluo, se non addirittura dannoso.

Occorre dunque avere competenze specifiche e multidisciplinari, comprendere che la persona minore può subire turbamento dall’entrare in contatto con la realtà giudiziaria (aula, giudici, riti, domande, avvocati) e che se viene troppo coinvolta nella lite familiare può sentirsi eccessivamente responsabile.

Il diritto ad esprimere liberamente la propria opinione si traduce nella possibilità, per la persona minore di età, di poter comunicare il suo punto di vista, di essere parte attiva nei processi decisionali che la riguardano. Questi parametri trovano conferma nelle indicazioni delle “Linee guida per una giustizia a misura di mino-

re” del Consiglio di Europa ed è dunque opportuno che siano finalmente codificati anche nell’ordinamento interno per non essere lasciati alla sensibilità del singolo giudice o oggetto solo di prassi⁶⁶.

L’ascolto dei minorenni nei giudizi in cui si devono adottare provvedimenti che li riguardano è oggi regolato, nell’ordinamento civile italiano, dagli artt. 315 *bis*, 336 *bis* e 337 *octies*, cod. civ., introdotti dalla Legge 219/2012⁶⁷ e dal D. Lgs. 154/2013⁶⁸, che recepiscono le convenzioni internazionali ratificate dall’Italia⁶⁹.

Il nostro ordinamento interno prevede in numerose procedure l’ascolto del minore ultra-dodicenne o comunque capace di discernimento che di fatto, è sempre obbligatorio, salvo il giudice lo ritenga in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo, nel qual caso deve darne atto con provvedimento motivato⁷⁰.

L’ascolto dei minorenni è divenuto dunque un adempimento necessario nelle procedure giudiziarie che li riguardano⁷¹ e più precisamente: nei procedimenti di adottabilità⁷²; nei procedimenti di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, in tutti i procedimenti civili finalizzati all’emissione di provvedimenti relativi all’affidamento ai genitori⁷³ e alla responsabilità genitoriale e comunque in tutti i procedimenti che incidono sullo *status* del minore⁷⁴, compresi i procedimenti di tutela; nei proce-

⁶⁶ Le Linee Guida hanno lo scopo di fornire agli Stati membri gli obiettivi da raggiungere modificando la propria legislazione e dettano regole processuali per i procedimenti in cui il minore è coinvolto, e sono disponibili su <https://rm.coe.int/16804bd220>

⁶⁷ Legge 219/2012, Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (GU n. 293 del 17/12/2012).

⁶⁸ Decreto Legislativo 154/2013, Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 (GU, Serie Generale n. 5 del 08/01/2014).

⁶⁹ Art. 12 CRC e art. 6 della Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei fanciulli (Strasburgo, 25/01/1996).

⁷⁰ Art 336 *bis*, comma I, del Codice civile”. Dall’indagine dell’AIGA (aprile 2020) “relativa alle modalità messe in atto sul territorio nazionale dai tribunali per i minorenni, tribunali ordinari e relative procure della Repubblica (in www.garanteinfanzia.org) è emerso che “dei 24 tribunali per i minorenni rispondenti solo 5 dichiarano che la decisione di ascoltare i figli di genitori oggetto di procedimento de potestate è sempre adottata con provvedimento motivato”. Nei Tribunali Ordinari, invece, la decisione di ascoltare i figli delle coppie in via di separazione è adottata con provvedimento motivato (ex art 336 *bis* c.c., comma 1)” in 12 tribunali su 22 è sempre preceduta dall’informazione ai genitori e ai rispettivi difensori circa le finalità dell’ascolto e le relative modalità di svolgimento per 16 rispondenti”.

⁷¹ Cass. civ., sez. I, 7 maggio 2019, n.12018.

⁷² Cfr. Cass. 23/01/2019, n.1887 secondo cui poiché la valutazione della situazione di abbandono presuppone un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata deve essere estesa all’intero giudizio di adottabilità, quindi anche al gravame, e non solo alla disciplina del primo grado.

⁷³ L’art. 23 lettera b) del regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27.11.2003 (c.d. Bruxelles II bis) dispone inoltre che la decisione assunta in ordine alla responsabilità genitoriale non è riconosciuta “se, salvo i casi di urgenza, è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto”. La cassazione con ordinanza 7262/2022 nel ribadire che i minorenni devono essere ascoltati nei procedimenti relativi al loro affidamento ha altresì affermato che i minori, nei procedimenti giudiziari che li riguardano, sono parti sostanziali, in quanto portatori di interessi comunque diversi, quando non contrapposti, rispetto ai loro genitori. La tutela del minore in questi giudizi, pertanto, si realizza mediante la previsione di ascolto il cui mancato adempimento integra violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del primo quando non sia sorretto da un’espressa motivazione sull’assenza di discernimento, tale da giustificare l’omissione.

⁷⁴ Nelle azioni di status l’ascolto del minore è necessario – anche se espressivo di una volontà non vincolante per il giudicante – nell’ambito del percorso decisionale che il giudice del merito è tenuto a sviluppare per attuare il doveroso bilanciamento tra *favor veritatis* e *favor minoris*.



dimenti in materia di sottrazione internazionale come previsto dall'art. 11, comma 2, del Reg. CE 2201/200 perché l'ascolto dei medesimi è indispensabile, ai fini di una decisione equa⁷⁵; anche il giudice tutelare quando deve determinare il luogo dove il minore deve essere cresciuto deve procedere "all'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore ove capace di discernimento"⁷⁶. In questo modo il **minore capace di discernimento**⁷⁷ parteciperà direttamente al giudizio in cui si discute del suo futuro, manifestando il suo pensiero con atteggiamento attivo. In via generale tale capacità si considera acquisita dopo i dodici anni, ma non è certo escluso che minorenni ben più piccoli, anche di sei-otto anni, possano rappresentare validamente la propria idea rispetto al loro mondo affettivo. Gli studi neo-cognitivisti sulle capacità cognitive, adattive e comunicative del bambino hanno infatti evidenziato come quest'ultimo sin da piccolo sia competente ad interagire attivamente con il mondo intorno a lui, contribuendo alla costruzione del suo rapporto con gli adulti⁷⁸. Come è noto nel prevedere l'ascolto il legislatore non ha originariamente disciplinato le modalità per una corretta **messa in opera della procedura**, anche se con la Legge 219/2012 e con il decreto legislativo 154/2013 sono state introdotte delle norme, seppur minime, di procedura. Le nuove previsioni normative non hanno, però, coperto tutti gli aspetti metodologici dell'audizione e, ad oggi,

buona parte delle modalità di ascolto è disposta nelle prassi virtuose disposte dall'autorità giudiziaria nel territorio. Si segnala a tal riguardo l'interessante indagine realizzata recentemente dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza in merito alle modalità di ascolto messe in atto sul territorio nazionale⁷⁹. L'art. 38 bis disp. att. c.c. regola l'audizione nelle c.d. "sale di ascolto" (munite di vetro specchio): in mancanza di queste sale, i difensori delle parti possono partecipare all'audizione solo se autorizzati dal giudice⁸⁰. Il minore, prima che si proceda all'ascolto, deve essere informato della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto⁸¹. Il giudice può vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché decidere di sentire il minore da solo, senza la loro presenza se la ritiene fattore di turbamento o di condizionamento e può anche delegare l'audizione a esperti⁸². Il diritto di difesa delle parti in questi casi si esplica, come peraltro previsto nei protocolli sull'ascolto della persona di minore età attraverso la presentazione di istanze al giudice prima dell'audizione, nonché per il fatto che le dichiarazioni del minore sono acquisite al processo. **Il mancato ascolto, secondo la giurisprudenza di legittimità**, costituisce violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificare l'omissione⁸³. L'ascolto, infatti, è un diritto del minore e non può

⁷⁵ Cfr. Cassazione sentenza 3319/17; Corte Edu Cedu M.K.v.Greece, 01.02.2018.

⁷⁶ Art. 371, comma 1, Codice civile come modificato dal Decreto legislativo 154/2013.

⁷⁷ Per capacità di discernimento del minore si intende: (i) la capacità di elaborare autonomamente concetti ed idee, di avere opinioni proprie, di comprendere gli eventi, di prendere decisioni autonome; (ii) riguarda la consapevolezza della persona minore di età delle proprie relazioni personali e l'attitudine ad orientarsi e determinarsi nelle scelte esistenziali; (iii) consente alla persona minore di età di manifestare preferenze, scelte, di esprimere opinioni, che sono soggettive e sono diverse in relazione al livello di maturità, condizionate dall'ambiente, dall'educazione, dall'esperienza, ma dovranno essere ugualmente prese in considerazione dall'autorità pubblica.

⁷⁸ Nell'indagine dell'AGIA è emerso che per i minori di anni 12, la capacità di discernimento viene valutata - nei tribunali ordinari come nei tribunali per i minorenni - prevalentemente ex ante, e quindi prima dell'inizio del procedimento, in base a diversi aspetti e requisiti, tra cui innanzitutto l'età, l'analisi del contesto e delle dinamiche relazionali, le capacità cognitive di base e lo sviluppo emotivo e affettivo.

⁷⁹ AGIA "Il diritto all'ascolto delle persone di minore età in sede giurisdizionale", Indagine relativa alle modalità messe in atto sul territorio nazionale dai tribunali per i minorenni, tribunali ordinari e relative procure della Repubblica, 2020, disponibile su <https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/ascolto-minorenni-procedimenti-giurisdizionali.pdf>

⁸⁰ Art. 336 bis, comma II c.c.

⁸¹ Dall'indagine dell'AGIA sopra citata è emerso che in quasi tutti i tribunali per i minorenni, prima di procedere all'ascolto del minore di età, si provvede a fornirgli le informazioni appropriate in relazione alla procedura che lo riguarda e al valore che verrà conferito alle sue dichiarazioni; ciò avviene quasi sempre il giorno stesso o, tutt'al più, qualche giorno prima, e a informare il minore è generalmente il magistrato (ordinario o onorario a seconda dei casi) meno frequentemente un curatore/tutore se nominato, un assistente sociale, uno psicologo genitori o familiari.

⁸² Già con la sentenza 7282/2010 la Cassazione aveva precisato che l'audizione del minore "deve svolgersi in modo tale da garantire l'esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione e, quindi con tutte le cautele e le modalità atte a evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l'interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché di sentire il minore da solo, o ancora quella di delegare l'audizione ad un organo più appropriato e professionalmente più attrezzato."

⁸³ cfr. ex multis Cass. Civ., sez. I, 25/01/2021, n. 1471; Cass. Civ. 30/07/2020, n.16410; Cass. Civ. 24/05/2018 n. 12957; Cass.civ 29/09/2015 n.19327.



costituire un obbligo assoluto come precisato dalla Corte di Giustizia UE⁸⁴. L'ascolto, quindi, passa per una valutazione del giudice e può essere esclusa in ragione del possibile pregiudizio che potrebbe arrecare al minore (cfr. Cass. 15 marzo 2012 n. 6645). Quanto alle **modalità di ascolto**, esse possono essere di due tipi, ovvero: **diretto**⁸⁵, quando l'audizione da parte del giudice avviene in udienza, eventualmente, anche con un ausiliario esperto; **indiretto**, totalmente delegato ad un ausiliario anche nell'ambito di un Consulenza tecnica d'ufficio⁸⁶. Per promuovere buone prassi a livello **territoriale i vari tribunali hanno sottoscritto protocolli di intesa ed elaborato linee guida**, la cui consultazione e analisi è utile per orientare gli operatori del settore nella gestione dell'audizione della persona di minore età. Alla stesura dei protocolli hanno dato un contributo essenziale e determinante gli esperti in scienze psicologiche e pedagogiche. Come già osservato si rileva però una mancanza di unitarietà a livello di modalità operative nei vari tribunali, il che crea incertezza e lascia spazio alla discrezionalità in un settore così delicato. **La legge 206/2021**⁸⁷, per quanto riguarda il tema dell'ascolto del minore prevede

che: il giudice “dispone in ogni caso la **videoregistrazione** dell'audizione del minore” (art.23 lett. s); l'ascolto del minore anche infradodicesimo, ove capace di esprimere la propria volontà (art.23 lett. t) sarà una **funzione riservata al solo giudice** e non delegabile. Da quanto sopra osservato questa è una funzione molto delicata e confidiamo quindi che nei decreti legislativi si tenga conto della necessità di prevedere espressamente la formazione specialistica e multidisciplinare dei giudici soprattutto in considerazione dal fatto che nella legge delega è prevista l'organizzazione monocratica della funzione anche per i procedimenti sulla valutazione della responsabilità genitoriale dovrà essere previsto “**il riordino delle disposizioni** in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento”. Confidiamo in particolare che l'ascolto della persona di minore età venga sempre considerato come un suo diritto e non invece come un dovere che dipende dalle domande strumentali degli adulti coinvolti nel conflitto.

Sarà dunque compito del Giudice, con adeguata specializzazione, comprendere la condizione del minore e deresponsabilizzarlo, anche con riferimento alle

⁸⁴ Pur rimanendo un diritto del minore, l'audizione non può costituire un obbligo assoluto, ma deve essere oggetto di una valutazione in funzione delle esigenze legate all'interesse superiore del minore” sez.1, sentenza 22 dicembre 2010 n.C-491/10, Zarraga.

⁸⁵ Dall'indagine dell'AGIA (op. Cit.) è emerso che: procede in prima persona il magistrato, coadiuvato da uno psicologo infantile; la maggioranza dei tribunali per i minorenni procede all'ascolto diretto del minore di età in concomitanza con l'orario scolastico, al contrario dei tribunali ordinari che procedono, per lo più, fuori dall'orario scolastico; l'ascolto è svolto a porte chiuse. Solo in 15 tribunali per i minorenni e in 7 tribunali ordinari c'è una stanza adibita all'ascolto. In ogni caso il setting è predisposto con strumenti necessari quali mezzi audiovisivi e giochi specifici per le varie età del minore di età; durante l'ascolto da parte del magistrato è garantita - generalmente - anche la presenza di un curatore speciale; è sempre prevista la verbalizzazione, in prevalenza in forma integrale rispetto a quella sommaria; in caso di forte conflittualità tra i genitori del minore, è sempre previsto un momento di ascolto successivo a quello con il magistrato, garantito con la nomina di un consulente tecnico d'ufficio “qualora si ritenga opportuno approfondire in ordine alla relazione del bambino con ciascuno dei genitori e/o altre figure significative”; l'ascolto del minore infradodicesimo capace di discernimento, da parte del consulente tecnico d'ufficio è possibile - per la maggior parte dei tribunali per i minorenni - se il minore abbia compiuto almeno 5 anni; durante la consulenza è possibile prevedere sia colloqui congiunti che colloqui individuali; per i tribunali ordinari come per i tribunali per i minorenni, la maggiore criticità riscontrata nell'ascolto diretto risulta essere l'influenza esercitata dai genitori sul minore; solo in pochi tribunali ordinari il giudice che procede all'ascolto del minore di età possiede competenze specifiche; tra i punti di forza, si riscontrano le competenze specifiche possedute dal giudice minorile che procede all'ascolto e il riscontro positivo, da parte del bambino che partecipa all'audizione, come momento di riconoscimento delle sue capacità di raccontare la propria storia”.

⁸⁶ Dall'indagine dell'AGIA (op. Cit.) è emerso che “la maggior parte dei tribunali per i minorenni afferma che vi sono situazioni in cui tale strumento è da preferire; per la minor parte, l'ascolto indiretto è sempre preferito a quello diretto quando il minore ha meno di 12 anni, ma solo a seguito di attenta valutazione della capacità di discernimento; è svolto in prevalenza da uno psicologo o un neuropsichiatra infantile, spesso presso lo studio privato del professionista ausiliario del giudice, e molto più di rado presso il tribunale; - si verifica l'omesso ascolto per vari motivi tutti collegati alla necessità di preservare l'equilibrio psicofisico del minore”. Si segnala che nelle Indicazioni operative per la CTU su famiglie e minori (sottoscritte in data 6 ottobre 2021 da Tribunale di Milano, Consiglio Ordine Avvocati, Consiglio ordine medici, Consiglio ordine psicologi, UNI Statale Bicocca, Osservatorio per la giustizia civile Milano, L'ascolto del minore (art.13) prevede: “Il Giudice può sempre delegare al CTU l'ascolto del minore, dando sempre adeguata motivazione dell'ascolto delegato e non diretto. Al minore deve essere data informazione delle finalità dell'ascolto e delle eventuali conseguenze della sua opinione e di tale ascolto deve essere redatto separato verbale. I difensori e le parti non possono partecipare all'ascolto del minore, se non espressamente autorizzati dal giudice ai sensi dell'art. 336 bis co 2 c.c. Per tutelare la serenità psicofisica del minore e la genuinità dell'esame è opportuno che per l'ascolto del minore non sia utilizzato il vetro specchio con impianto citofonico come, invece, indicato nell'art. 38 bis disp. att c.c., visto che il minore deve essere informato dell'uso del suddetto strumento, a meno che non sussistano ragioni assolutamente particolari che verranno esaminate dal CTU o eventualmente sottoposte alla attenzione del giudice.

⁸⁷ Per approfondimenti si veda Capitolo I, paragrafo Legislazione italiana.



decisioni che l'Autorità Giudiziaria assumerà, ogniqualvolta emerga che il suo carico emotivo sia eccessivo. Tra le disposizioni che entreranno in vigore con decorrenza dal 22 giugno 2022 vi è quella relativa alla nomina del **curatore speciale del minore** (art. 30) che prevede la riformulazione dell'art. 78 c.p.c e dell'art. 80 cpc ove è previsto, tra l'altro, che "il curatore speciale del minore procede al suo ascolto". Appare quindi necessario ribadire che il curatore speciale del minore deve avere una formazione specifica e multidisciplinare come previsto dalle "Linee guida per una giustizia a misura dei minori" perché dovrà garantire che i colloqui/incontri con il proprio assistito avvengano valutando la migliore modalità in relazione all'età del minore ed alle sue condizioni psico-fisiche. Il curatore speciale del minore infradodicesimo dovrà inoltre valutare con il tutore, se esistente, con gli operatori dei servizi, con l'eventuale terapeuta o con le altre figure significative, l'opportunità di incontrarlo, i tempi, il luogo e le modalità dell'incontro nonché valutare l'opportunità della loro presenza al colloquio. Il curatore speciale della persona di minore età ultra-dodicesimo potrà incontrare il minore, preferibilmente presso il proprio studio, a meno che ciò non sia in contrasto con il superiore interesse del medesimo. Il termine "ascolto" non compare **nel codice di rito penale** dove il minore se è indagato o imputato viene "interrogato" (nella fase delle indagini) o "sottoposto ad esame" (nella fase del giudizio), mentre se è persona offesa o testimone rende "dichiarazioni testimoniali", con funzione e valenza probatoria. Per il vero il DPR 448/88⁸⁸ nell'art. 31 (Svolgimento dell'udienza preliminare) al comma 5 stabilisce che "il minore, se presente, è sentito dal giudice" con ciò introducendo anche nel

processo penale⁸⁹ una forma di ascolto, diversa e ulteriore rispetto all'esame o interrogatorio, in qualche misura analoga all'ascolto in ambito civilistico seppur con i limiti (ma anche le garanzie difensive) del più rigido contesto penale. Va ricordato che a norma dell'art 196 cpp "Ogni persona ha la capacità di testimoniare", quindi senza limiti di età⁹⁰; lo stesso articolo prevede però la possibilità di accertare, anche di ufficio, con perizia "l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza"⁹¹. Il codice di procedura penale prevede che quando, in fase di indagini preliminari o nel giudizio, deve essere sentita come testimone una persona di età minore, ciò avvenga con **l'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile**⁹² con la funzione di mediare tra il minore e chi conduce l'intervista (un giudice, un pubblico ministero, un ufficiale di polizia giudiziaria, teoricamente anche il difensore), per attutire gli effetti della vittimizzazione secondaria e, al contempo, a presidio della genuinità dell'apporto narrativo del minore. **La valenza probatoria** delle dichiarazioni del testimone minore nel processo penale impone da un lato particolare preparazione e cautele nella conduzione dell'intervista⁹³ e dall'altro la completa e precisa raccolta e documentazione delle dichiarazioni stesse⁹⁴. A tutela del minore e della genuinità delle dichiarazioni è prevista l'adozione di **modalità protette**, come l'uso di un vetro specchio o un collegamento a distanza, unitamente a impianto citofonico e, nel dibattimento, lo svolgimento dell'udienza a porte chiuse. In deroga al principio generale, è prevista la possibilità che, anche in dibattimento, le dichiarazioni testimoniali del minore siano assunte in luogo diverso dall'aula di udienza. Per i procedimenti aventi ad oggetto reati sessuali, maltrattamenti e stalking, l'art.

⁸⁸ Disposizioni che disciplinano il processo penale a carico di imputati minorenni.

⁸⁹ Ma solo nel processo penale a carico di minorenni e limitatamente all'udienza preliminare.

⁹⁰ Il testimone di età minore viene richiamato all'importanza di dire la verità, richiamo che per l'ultraquattordicesimo si realizza con la richiesta di pronunciare l'impegno previsto in via generale dall'art. 497 co. 2 cpp, con le conseguenti responsabilità anche penali.

⁹¹ Il perito (o il consulente) deve valutare l'attitudine del minore a testimoniare (capacità di recepire informazioni e raccorderle, comprensione verbale, capacità linguistiche, memoria, esame di realtà, suggestionabilità, ...) e la sua credibilità (il modo in cui ha vissuto e rielaborato la vicenda, i possibili condizionamenti esterni o interni, la sua posizione psicologica nel contesto relazionale e ambientale, ...); diversamente, la valutazione circa l'attendibilità è riservata esclusivamente al Giudice.

⁹² Cfr. artt. 351 co. 1 ter, 362 co. 1 bis e ter, 391 bis co. 5 bis cpp per la fase delle indagini, art. 392 cpp per l'incidente probatorio e art. 498 co.4 cpp per il dibattimento, dove la presenza dell'esperto in psicologia infantile è indicata come facoltativa. Il minore viene sempre esaminato solo dal Giudice (o dal Presidente del collegio) e non è sottoposto a controesame.

⁹³ È ormai recepita dalla letteratura, dottrina e giurisprudenza l'importanza di partire da domande aperte, valorizzare il flusso della narrazione, evitare la reiterazione di domande e ogni suggestione. Più dettagliate e complete "Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale" sono indicate dalla Carta di Noto (elaborata nel 1996 dal confronto tra avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri, criminologi, medici legali e aggiornata, da ultimo, nel 2017) che però non è da tutti condivisa e che dalla Corte di Cassazione è stata ritenuta ripetutamente non vincolante per il giudizio.

⁹⁴ La registrazione audiovisiva è prevista di norma per l'incidente probatorio, quando si tratti di reati sessuali o maltrattamenti, disposta su richiesta della difesa del minore in dibattimento, indicata come sempre possibile anche in deroga alle regole generali nel corso delle indagini preliminari (cfr. artt. 398, 498 e 134 co. 4 cpp).



609 decies cpp prevede inoltre che alla vittima minorenni sia assicurata nel processo l'assistenza affettiva e psicologica dei genitori o di altra persona indicata dallo stesso minorenne⁹⁵.

Pertanto, **il Gruppo CRC raccomanda:**

1. Al **Ministero della Giustizia** di istituire un sistema di formazione multidisciplinare obbligatorio e continuo per tutte le figure professionali che lavorano con i minorenni;
2. Al **Ministero della Giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità**, l'avvio di corsi di formazione specifici per i curatori speciali e l'elaborazione di Linee Guida nazionali per ciò che riguarda l'azione dei curatori-avvocati del minorenne.

⁹⁵ In talune sedi sono stati definiti e sono operativi protocolli per l'accoglienza negli uffici giudiziari del minorenne vittima e/o testimone e l'assistenza allo stesso in occasione dello svolgimento dell'atto istruttorio. Cfr. ad esempio il protocollo sperimentale n. 3334 del 13/12/2017 adottato dal Tribunale di Milano per l'accoglienza delle vittime di reato.